DISPOSIZIONI URGENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO E LA QUALITA' DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

Art. 3-quinquies

Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.

Versione in vigore dal 10 gennaio 2009, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca
Estremi	Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-diritto-allo-studio-la-valorizzazione-del/art-3-quinquies-definizione-degli-ordinamenti-didattici-delle-istituzioni-di-alta

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it